



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 103 – 02 MARZO 2026

Riunione del 18/02/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 64.25.26 NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

PAGLIUCA GIOVANNI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 16 dicembre 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

Pagliuca Giovanni, per la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 18 del R.A.T., artt. 1,74, 75 del Regolamento Giurisdizionale per aver provveduto, quale dirigente tesserato per la società ASD Green Volley Roma ed in nome e per conto della stessa, al pagamento dell'importo concordato e dovuto a favore della società ASD Volley Friends Roma per la cessione dei diritti sportivi dell'atleta I. M. V., attraverso un bonifico rimasto impagato per mancanza di provvista successivamente riproposto con un importo inferiore determinando in tal modo una sostanziale inefficacia degli accordi intercorsi tra le stesse società;

Il Collegio

OSSERVA

Con segnalazione del 20/10/2025 il sig. Vincenzo Onofri, nella sua qualità di presidente del sodalizio Volley Friends Roma, esponeva di aver raggiunto con la ASD Green Volley in data 10 settembre 2025 un accordo per la cessione in favore di quest'ultima dei diritti sportivi dell'atleta I. M. V. per un corrispettivo di € 1.500,00; a fronte di detto accordo in pari data la Green Volley inviava una mail con la comunicazione: *Premio pagato*, allegando la copia di un bonifico di € 1.500,00, disposto dal conto



personale del direttore generale della società sig. Giovanni Pagliuca, con la causale “Erogazione liberale I.”.

Non appena ricevuti mail ed allegato, la Volley Friends, visto l'approssimarsi dell'inizio delle gare, procedeva per il trasferimento dell'atleta ed all'emissione di regolare fattura.

Il bonifico in parola, però, non andava a buon fine e la Green Volley, soltanto al ricevimento della suddetta fattura, effettuava un nuovo bonifico però di € 350,00 con causale: *premio compensazione risultante dal portale FIPAV*.

Dopo aver contestato la suddetta causale (in quanto del tutto avulsa dall'operazione riguardante l'atleta *I. M. V.*) ed in genere il comportamento del sig. Pagliuca e della Green Volley nella vicenda in questione, l'esponente chiedeva valutarsi la condotta di questi ultimi al fine di accertare eventuali profili di responsabilità disciplinare per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva ed emettere i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Indicava come allegati copia della distinta del versamento di € 1.500,00 (non andato a buon fine), copia della ricevuta del versamento di € 350,00 e copia della lettera di diffida ad adempiere inviata alla Green Volley.

Su richiesta da parte della Procura Federale di integrazione della documentazione istruttoria, la Volley Friends con mail del 5 novembre 2025, trasmetteva oltre alle copie dei due bonifici e della fattura emessa anche le due sequenze dello scambio di corrispondenza intercorse tra il giorno 9 ed il giorno 11 settembre del 2025 via e-mail, tra la Green Volley ed il sig. Francesco Di Natale dirigente della Pallavolo Tor Sapienza, sodalizio presso cui era tesserata l'atleta *I. M. V.* prima di tesserarsi per la Volley Friends.

In esito all'esame della documentazione raccolta, la Procura inviava al sig. Pagliuca ed alla Green Volley atto di conclusioni delle indagini con il quale manifestava l'intenzione di deferirli davanti al Tribunale per i fatti in questione informandoli sulle facoltà difensive loro garantite.

Il sig. Pagliuca, con memoria del 19 novembre 2025, contestava le conclusioni cui era giunta la Procura Federale, sostenendo il perfezionamento di un accordo che prevedeva, a fronte del trasferimento dell'atleta, il pagamento di un premio da quantificare secondo i parametri FIPAV; considerato che però tale quantificazione poteva conoscersi soltanto dopo l'avvenuto trasferimento dell'atleta alla Green Volley, affermava la legittimità della revoca del primo bonifico di € 1.500 e dell'emissione del successivo di € 350,00 (importo corrispondente a quanto, asseritamente pubblicato sul portale della FIPAV) in quanto l'accordo in questione prevedeva che l'importo richiesto dalla Volley Friends si sarebbe potuto modificare per eccesso o difetto in base alla valutazione dell'atleta scaturita dai parametri della FIPAV.



In via istruttoria chiedeva di essere ascoltato personalmente dalla Procura Federale.

Durante tale audizione, il sig. Pagliuca ribadiva quanto espresso nella richiamata memoria.

La Procura Federale, non ritenendo che le difese del Pagliuca fossero idonee ad escludere la sua responsabilità disciplinare per i fatti oggetto di esame, lo deferiva davanti a questo Tribunale con l'atto del 16 dicembre 2025, per i motivi sopra riportati.

Il Tribunale Federale, pertanto, convocava il sig. Pagliuca e la Green Volley in persona del suo legale rappresentante, per l'udienza del 18 febbraio 2026 da tenersi in modalità telematica.

In data 11 febbraio il sig. Pagliuca, a ministero del suo difensore avvocato Cristina Flati, depositava una memoria difensiva che si delineava in base all'assunto che oggetto della richiesta della denunciante Volley Friends e quindi del deferimento della Procura Federale fosse il pagamento del premio di compensazione per il trasferimento dell'atleta *I. M. V.*, da detto ultimo sodalizio alla Green Volley.

Sulla base di tale prospettazione della vicenda, il prevenuto contestava la debenza di somme in favore del sodalizio cedente in quanto semmai sarebbero state dovute dalla Volley Friends alla Pallavolo Tor Sapienza ai sensi dell'art. 61 del R.A.T., eccepiva la illiceità della richiesta del suddetto pagamento perché priva di causa e frutto di un tentativo di frode ai danni della Green Volley.

Contestava in ogni caso la quantificazione della somma richiesta perché non rispondente ai criteri di valutazione del premio di compensazione da fornirsi unicamente dagli organi della FIPAV e deduceva la legittimità della revoca del pagamento effettuato in un primo momento, in quanto non rispondente ai parametri concordati; concludeva chiedendo una pronuncia di piena assoluzione del sig. Pagliuca e la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della Volley Friends per lite temeraria.

Alla udienza del 18 febbraio 2026 si collegava per la procura l'avv. Michele Sibillano, il quale esponeva il deferimento nei confronti del sig. Giovanni Pagliuca per il quale chiedeva l'applicazione di idonea sanzione sospensiva; si collegavano anche il sig. Pagliuca e l'avv. Cristina Flati, la quale discuteva il procedimento richiamando le deduzioni contenute nella memoria depositata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e delle rispettive difese, ritiene che sia stata raggiunta la piena prova delle responsabilità dell'incolpato così come delineate nell'atto di deferimento.

Tutta la linea difensiva del prevenuto si basa sul presupposto che le responsabilità a lui ascritte siano relative al mancato pagamento del premio di compensazione per il trasferimento dell'atleta *I. M. V.* dalla Volley Friends alla Green Volley; l'assunto, tuttavia, non ha motivo di essere; infatti nell'esposto del denunciante e tanto meno nell'atto di deferimento, si fa mai riferimento al premio di compensazione; al



contrario al punto 8 dell'esposto, è chiaramente specificato che la richiesta non riguardava il premio di compensazione in quanto questo era già stato versato l'anno precedente dalla Volley Friends alla Pallavolo Tor Sapienza in occasione del trasferimento dell'atleta alla stessa Volley Friends.

Nella realtà dei fatti il caso che ci occupa tende ad accertare la violazione delle norme federali di cui all'atto di deferimento, a seguito del mancato rispetto dell'accordo raggiunto per la cessione dell'atleta *I. M. V.*, aggravato dalla falsa rappresentazione del suo adempimento (mediante l'inoltro della distinta di un bonifico poi revocato o comunque rimasto inevaso) che ha determinato il perfezionamento del trasferimento dell'atleta da parte della Volley Friends.

I termini, l'oggetto ed il perfezionamento del suddetto accordo emergono chiaramente dall'esame della corrispondenza intercorsa tra la Green Volley e per essa dal suo direttore generale, sig. Giovanni Pagliuca ed il sig. Francesco De Natale, vice presidente della Pallavolo Tor Sapienza, per conto della Volley Friends; con la mail del 10 settembre delle ore 11.37, quest'ultimo precisava che l'atleta era tesserata per la Volley Friends e che erano interessati unicamente *al trasferimento a titolo definitivo, il corrispettivo a Vs carico sarà determinato in funzione del campionato di serie in cui sarà impiegata, oltre quello di categoria, secondo i parametri previsti dalla Federazione. Non appena ci comunicate il campionato di serie di destinazione vi risponderemo con la nostra richiesta e le modalità per procedere immediatamente al trasferimento; ancora con mail del 10 settembre delle ore 15,03; ancora con la mail del 10 settembre delle ore 15.03 spiegava che: l'atleta in questione **NON ha inviato alcuna PEC alla società di appartenenza**, pertanto è stata regolarmente e correttamente tesserata per la corrente stagione sportiva con la ASD Volleyfriendsroma,...*

In ragione di tali dichiarazioni, oltre che del già richiamato contenuto dell'esposto del presidente Onofri, la Green Volley sapeva, o doveva sapere, che l'oggetto della richiesta della Volley Friends non era e non poteva essere, il pagamento del premio di compensazione di cui all'art. 61 del R.A.T., ma il prezzo per il trasferimento dei diritti dell'atleta per la stagione 25/26 determinato in € 1.500,00 e che in forza di una clausola del contratto, avrebbe potuto essere modificato per eccesso o per difetto a seconda dei parametri FIPAV da computarsi a fine stagione.

Quanto al perfezionamento dell'accordo lo stesso può dirsi avvenuto con l'invio della mail, da parte dello stesso sig. Pagliuca, del 10 settembre delle ore 20.58 con la quale confermava di aver pagato la somma di € 1.500,00 richiesta dal De Natale con la mail inviata lo stesso giorno alle ore 13,08.

Da quanto sopra precisato, emerge la responsabilità disciplinare del prevenuto, il quale ha prima manifestato la propria accettazione della proposta fatta dal De Natale per conto della Volley Friends e



poi ha revocato il predetto bonifico quando si era perfezionato il trasferimento dell'atleta in esecuzione dell'accordo raggiunto. Proprio quest'ultimo è il comportamento disciplinarmente rilevante.

In ragione di quanto esposto il tribunale accoglie la richiesta sanzionatoria della Procura Federale nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale infligge in danno del sig. Pagliuca Giovanni la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre.

Roma, 27 febbraio 2026

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Marzo 2026